

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 02 novembre 2020

Oggetto: Decreto Ristori

PREMESSA

Sulla G.U. n. 269 del 28/10/2020 è stato pubblicato il DL n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Analizziamo a seguire le misure che interessano le associazioni

CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO

Possono accedere le associazioni che:

- hanno una Partita Iva attiva alla data del 25/10/2020;
- svolgono in via prevalente una delle attività economiche indicate nell'elenco dei codici ATECO riportati nell'allegato 1 del provvedimento;
- hanno un fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiori ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, per la corretta determinazione di tali importi, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per gli enti che hanno aperto P.Iva a partire dal 1/1/2019 il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto anche in assenza della verifica del calo del fatturato.

Purtroppo quindi sono escluse le associazioni titolari del solo Codice Fiscale.

Vi sono due diverse modalità attraverso le quali verrà erogato il contributo:

- 1 – per le associazioni che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e che non abbiano restituito il predetto contributo, l'erogazione del contributo avverrà automaticamente da parte dell'Agenzia delle entrate, e si suppone in tempi rapidi, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente contributo;
- 2 – per le associazioni che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) si dovrà presentare apposita istanza esclusivamente tramite la procedura web ed il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. I termini e le modalità di trasmissione delle nuove istanze di accesso al contributo saranno definiti con un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ammontare del contributo sarà calcolato moltiplicando il contributo già ricevuto o che verrà richiesto, per la quota percentuale prevista per ogni distinta tipologia di attività dall'allegato 1 al provvedimento.

I criteri di calcolo del contributo previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 25 del DL 34/2020 prevedono che il contributo a fondo perduto sia determinato applicando un valore percentuale, variabile a seconda del livello di fatturato dell'esercizio precedente, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Le percentuali da applicare a tale differenza di fatturato sono:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i soggetti che hanno aperto P.IVA a partire dal 1/1/2019 ma che non rispettino il requisito del calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 è stata prevista comunque la possibilità di ricevere un contributo di importo forfettario: l'importo di tale contributo corrisponderà a quello già previsto dall'articolo 25 del DL 34/2020 pari a 2 mila euro, anch'esso da moltiplicare per la percentuale prevista per ogni distinta tipologia di attività dall'allegato 1 al provvedimento.

Per espressa previsione normativa al presente provvedimento si applicano le previsioni già previste dai commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del DL 34/2020 in quanto compatibili, in particolare in tema di:

- non concorrenza alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap;
- la verifica da parte degli uffici competenti di eventuali cause ostative all'erogazione del contributo o sulla veridicità dei dati contenuti nell'autocertificazione fornita e le modalità di recupero di tali erogazioni indebite;
- oneri di conservazione della documentazione di supporto anche per quei soggetti che, successivamente all'erogazione del contributo, dovessero cessare l'attività;
- l'applicazione dell'articolo 316-ter del Codice penale nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.

NUOVE INDENNITA' per i COLLABORATORI SPORTIVI

Il decreto prevede l'erogazione, per il mese di novembre 2020, di un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori dello sport impiegati con rapporti di collaborazione, instaurati con il CONI, CIP, Federazioni/Discipline associate/Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

Il presupposto per accedere alla indennità del mese di novembre è la circostanza di aver "cessato, ridotto o sospeso la loro attività".

Il provvedimento chiarisce che "si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati".

Se si tratta di un collaboratore che ha già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. Sul sito di Sport e Salute si legge che gli interessati "Riceveranno dunque la email per la verifica delle cause di incompatibilità e, nel caso non inviassero alcuna email, gli verrà erogata l'indennità."

Se si tratta di un collaboratore che non ha beneficiato in passato dell'indennità, sarà necessario presentare l'istanza, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di SPORT E SALUTE che provvede ad istruirle secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per chi dovesse compilare la domanda vi rimandiamo al sito ufficiale di Sport e Salute dove potrete trovare tutte le Faq relative alla procedura di richiesta dell'indennità:

<https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-novembre-faq.html>

CREDITO d'IMPOSTA per i CANONI di LOCAZIONE

Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d'imposta locazioni istituito dal Decreto Rilancio, eliminando ogni requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

L'estensione, tuttavia, è limitata alle associazioni e alle SSD che svolgono le attività soggette a restrizioni con i D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.


Il credito d'imposta spetta anche alle associazioni in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'importo del credito d'imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione oppure può essere oggetto di cessione al proprietario dell'immobile.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Baracca". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.